CONCESSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA

Art. 37

Beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale

L'indennizzo o il contributo per gli immobili e i mobili relativi all'esercizio di una attivita' industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale, si riferiscono alle seguenti categorie di beni:

a) terreni, fabbricati ed ogni altra costruzione incorporata al suolo;

b) macchinari, apparecchiature, attrezzi e loro accessori e pertinenze;

c) merci, scorte e prodotti finiti o semilavorati;

d) attrezzature e relativo normale arredamento di alberghi, pensioni e locande, stabilimenti idrotermali e balneari e rifugi alpini;

e) strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione del danneggiato;

f) manoscritti, opere d'arte e qualsiasi altra opera dell'ingegno. Le provvidenze previste per le aziende industriali si applicano anche alle aziende per la lavorazione dei prodotti agricoli, eccettuate quelle che limitano la lavorazione alla prima manipolazione dei prodotti dei propri fondi e che rientrano nel disposto dell'articolo seguente.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, non più in vigore dal 12 novembre 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Estremi	Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Capo	II — Disposizioni particolari a singole categorie di beni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-indennizzi-e-contributi-per-danni-di-guerra/art-37-beni-relativi-ad-attivita-industriale-commerciale-artigiana/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it